

## proposta di legge n. 146

a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Marangoni

*presentata in data 26 ottobre 2011*

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2011 N. 5  
“INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DI OSTERIE,  
LOCANDE, TAVERNE, BOTTEGHE E SPACCI DI CAMPAGNA STORICI”

—————

Colleghi Consiglieri,  
la Proposta di Legge che vi sottoponiamo è solamente un atto tecnico.

In essa infatti ci limitiamo a dare una lettura e dunque una interpretazione autentica di quello che è lo spirito della legge regionale n. 5 che questa Assemblea ha approvato il 4 aprile del 2011.

Questo atto si rende necessario alla luce di interpretazioni effettuate dagli uffici che tendono a snaturare l'essenza del dispositivo approvato.

Durante la discussione in aula, sia nella relazione di maggioranza che di minoranza, si è ribadito che questa legge doveva interessare principalmente le osterie, e a seguire tutte quelle realtà economiche collegate con l'alimentazione tradizionale marchigiana che nel parlar corrente si chiamano spacci o botteghe.

Però gli uffici, di fronte alla locuzione "botteghe" hanno sollevato la questione interpretativa letterale poiché qualunque artigiano lavora in una "bottega", e qualunque piccola attività potrebbe, in teoria, rientrare in questa legge.

Pertanto vi invitiamo ad approvare questa proposta di legge, che vuol solo chiarire che la l.r. 5/2011 è rivolta unicamente alle osterie storiche e a spacci di campagna enogastronomici storici.

**Art. 1**

*(Sostituzione del Titolo della l.r. 5/2011)*

1. Il Titolo della l.r. 4 aprile 2011, n.5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici) è sostituito dal seguente:

“Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici storici”.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 5/2011)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 5/2011, le parole: “degli esercizi commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici storici”.

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2011)*

1. Alla rubrica dell'articolo 2 della l.r. 5/2011, le parole: “dei locali” sono sostituite dalle seguenti: “delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici”.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2011, le parole: “i locali storici, quali le osterie, le locande, le taverne, le botteghe e gli spacci di campagna.” sono sostituite dalle seguenti: “le osterie storiche e gli spacci di campagna enogastronomici storici.” e le parole: “Per spacci di campagna si intendono attività commerciali polifunzionali” sono sostituite dalle seguenti: “Per spacci di campagna enogastronomici si intendono attività commerciali di vendita o somministrazione di alimenti e bevande”

3. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 5/2011, le parole: “dei locali” sono sostituite dalle seguenti: “delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici”

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2011)*

1. Alla rubrica dell'articolo 3 della l.r. 5/2011, le parole: “dei locali” sono sostituite dalle seguenti: “delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici”.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5/2011, le parole: “Locale Storico Marche” sono sostituite dalle seguenti: “osteria storica”.

3. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 5/2011, le parole: “dei locali” sono sostituite dalle seguenti: “delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici”.

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 5/2011)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 5/2011, le parole: "dei locali" sono sostituite dalle seguenti: "delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici".

**Art. 6**

*(Modifica all'articolo 5 della l.r. 5/2011)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5/2011, le parole: "i locali" sono sostituite dalle seguenti: "Le osterie storiche e gli spacci di campagna enogastronomici".

**Art. 7**

*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 5/2011)*

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 5/2011, le parole: "è ubicato il locale storico" sono sostituite dalle seguenti: "sono ubicati le osterie storiche e gli spacci di campagna enogastronomici storici".